



**Associazione  
Sindacale  
Medici  
Dirigenti**

Segreteria Regionale del Veneto

*Italia Oggi, 8 marzo 2013, pagina 34*

**Consulta nuovamente chiamata in causa. Su iniziativa della Confsal**

## **Prelievo tfr, ancora ricorsi**

**La ritenuta del 2,5% non è stata restituita**

*Luigi Oliveri*

Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici di nuovo a sospetto di illegittimità costituzionale.

Il tribunale di Reggio Emilia, in veste di giudice del lavoro, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale riguardante la disciplina del trattamento di fine servizio (che per il lavoro pubblico corrisponde al tfr del privato), già di recente oggetto di una pronuncia della Consulta e di un intervento normativo.

Come si ricorderà, la Corte costituzionale con sentenza 223/2012 ha considerato incostituzionale l'articolo 12, comma 10, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, per aver leso i principi di eguaglianza posti dalla Costituzione.

Detta norma modificò il sistema di determinazione del trattamento di fine servizio che precedentemente era computato applicando un accantonamento del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, assoggettato a una ritenuta a carico del dipendente del 2,50%, sempre sul lordo retributivo; estendendo ai dipendenti pubblici la disciplina del tfr privato, la manovra estiva 2010 fissò un accantonamento del 6,91 sull'intero trattamento lordo, ma mantenendo l'accantonamento del 2,50% sull'80% del lordo. In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, su iniziativa del governo, il parlamento con l'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 228/2012, ha abolito la riforma del 2010, ripristinando lo stato precedente.

Tuttavia, alcuni dipendenti dei ministeri della giustizia e dell'economia, su iniziativa della Confsal-Unsa, hanno proposto ricorso al giudice del lavoro di Reggio Emilia, eccependo che l'intervento normativo posto in essere con la legge di stabilità era a sua volta lesivo della Costituzione. Il tribunale considera «non manifestamente infondata» e «rilevante» la questione di legittimità costituzionale proposta, in particolare sotto l'aspetto sostanziale. Infatti, non è stata espressamente disposta la restituzione della ritenuta del 2,50% sull'80% del trattamento economico lordo dei dipendenti, tanto è vero che molte amministrazioni non l'hanno versata ai dipendenti. Secondo il giudice del lavoro, inoltre, il ripristino della disciplina del trattamento di fine servizio non sana la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, proprio per la presenza del prelievo a titolo previdenziale, inesistente nel sistema privatistico. Non solo: vi è una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001, per i quali vale il trattamento di fine servizio, e quelli assunti dopo, ai quali, invece, si applica il regime del trattamento di fine rapporto di stampo privatistico.

Ancora, la legge di stabilità per il 2013 sarebbe viziata da illegittimità costituzionale perché dichiarando l'estinzione dei processi già instaurati dai dipendenti pubblici, li priva della possibilità di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione dei prelievi previdenziali, così pregiudicando il diritto all'azione per ottenere tutela giurisdizionale.